

CAMERA DEI DEPUTATI N. 773-B

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

**APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 23 settembre 1992 (v. stampato Senato n. 635)

**APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 27 gennaio 1993

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVERI, ACCIARO

Modifiche ed integrazioni agli Statuti speciali per la Valle
d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e
per il Trentino-Alto Adige

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 gennaio 1993*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE,
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DAL SENATO
DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

1. All'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

« ART. 40-*bis*. — Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali.

Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 48 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente:

« ART. 48-*bis*. — Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del

presente Statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una Commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso ».

ART. 4.

1. All'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

ART. 5.

1. All'articolo 4 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

« 1-*bis*) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

2. All'articolo 5 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 5) è abrogato.

ART. 6.

1. All'articolo 4 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; ».

2. All'articolo 5 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 1) è abrogato.